

Mod. UTLO15-CON



ISTITUTO NAZIONALE DI STATISTICA  
SEGRETARIA DEL PRESIDENTE  
Prot. n. 21825/10  
04 GIU. 2010  
Roma.....200.....

**Consiglio di Stato**  
**Segretariato Generale**

N. 2567/2010

Roma, addì 4 giugno 2010

Risposta a nota del  
N. \_\_\_\_\_

Div. \_\_\_\_\_

**OGGETTO:**  
**REGOLAMENTO:**

**SCHEMA DPR RECANTE  
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE  
DEL SESTO CENSIMENTO  
GENERALE DELL'AGRICOLTURA**

D'ordine del Presidente, mi prego di trasmettere il  
parere numero **2373/2010** emesso dalla SEZIONE  
NORMATIVA di questo Consiglio sull' affare a fianco  
indicato.

Parere emesso in base all'art. 15 della L. 21 luglio 2000, n.  
205.

Allegati N.  
.....

**PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI  
MINISTRI MINISTRO PER LA  
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE E  
INNOVAZIONE**  
(.....)

ROMA

Il Segretario Generale

Numero 2547/10 e data 4/6/2010

R E P U B B L I C A I T A L I A N A

**Consiglio di Stato**

Sezione Consultiva per gli Atti Normativi

Adunanza di Sezione del 24 maggio 2010

**NUMERO AFFARE 02373/2010****OGGETTO:**

Presidenza del Consiglio dei Ministri - Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione.

Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante il regolamento di esecuzione del sesto censimento generale dell'agricoltura.

**LA SEZIONE**

Vista la relazione trasmessa con nota dell'11 maggio 2010 - Prot. n. 306/10/UL/P-40.120 con la quale la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione - ha chiesto il parere del Consiglio di Stato sullo schema regolamentare in oggetto;

Vista la successiva nota del 21 maggio 2010;

Esaminati gli atti e udito il relatore ed estensore Cons. Paolo De Ioanna;

Premesso.

1. La relazione istruttoria ricorda che il testo in esame trova la propria base giuridica nell'17, comma 2 del decreto legge 25 settembre 2009 n. 135 convertito con modificazioni nella legge 20 novembre 2009, n. 166: questa disposizione prevede l'adozione di un regolamento, ai sensi dell'art.17, comma 1 della legge 23 agosto 1988, n. 400 e successive modificazioni e integrazioni, per stabilire la data di riferimento delle informazioni censuarie e per disciplinare le modalità di esecuzione del 6° Censimento generale dell'agricoltura.

Il testo è organizzato in sei titoli e in 35 articoli. Il Titolo I (Obiettivi e caratteristiche generali della rilevazione) si compone di cinque articoli che individuano gli obiettivi, la data di rilevazione, le unità di rilevazione, il campo di osservazione e le caratteristiche da rilevare, nonché la tecnica della rilevazione. La rilevazione censuaria, sottolinea la relazione ministeriale, si propone di offrire al paese l'informazione statistica di base sul sistema agricolo e zootecnico a livello nazionale, regionale e locale, in un quadro di regole armonizzate a livello europeo dal Regolamento (CE) n.1166 del 2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 novembre 2008, relativo alle indagini sulla struttura delle aziende agricole e all'indagine sui metodi di produzione agricola, e dal Regolamento (CEE) n. 357 del 1979 del Consiglio del 5 febbraio 1979 e successive modificazioni, relativo alle indagini statistiche sulle superfici viticole. Pertanto, costituisce

obiettivo primario del censimento la trasmissione ad Eurostat dei risultati entro le scadenze stabilite (30 giugno 2012), al fine di corrispondere agli obblighi internazionali in materia di informazioni statistiche sulla struttura delle aziende agricole. Costituisce ulteriore obiettivo del censimento la validazione e l'aggiornamento del registro statistico delle aziende agricole, riferito alle unità economiche della divisione 01 della classificazione europea delle attività economiche (NACE).

Il censimento dell'agricoltura sarà realizzato a partire da una lista di aziende agricole prodotta dall'Istat mediante integrazione tra archivi amministrativi, in parte già in possesso dell'Istituto per la realizzazione di Asia "imprese" e in parte di nuova acquisizione.

La data di riferimento delle informazioni censuarie è fissata in Italia per una domenica del mese di ottobre dell'anno stabilito a livello internazionale ed europeo. A ciò provvede l'articolo 2 del regolamento.

Il Titolo II disciplina l'organizzazione della rete di rilevazione censuaria ai vari livelli territoriali.

L'art. 6 stabilisce il ruolo dell'Istat che, in quanto titolare del censimento, sovrintende alle operazioni garantendone il buon andamento. L'art. 7 stabilisce i contenuti del Piano generale di censimento al quale è demandato il compito di specificare le regole, i criteri e gli *standard* organizzativi della rete censuaria.

Il sistema organizzativo definito nel regolamento intende valorizzare le competenze delle regioni in materia di agricoltura in un quadro di flessibilità delle scelte operative che consentirà di

sfruttare le specificità degli ordinamenti regionali e di utilizzare le strutture operative competenti in materia di interventi nel settore agricolo e zootecnico. E' per questi motivi che, fatto salvo quanto previsto dall'art. 10 per le Province autonome di Trento e di Bolzano, ciascuna Regione deve adottare, entro e non oltre il 15 marzo 2010, un piano di censimento scegliendo tra i due modelli organizzativi alternativi per la partecipazione alle attività censuarie (art. 8).

Alle due tipologie di piano (alta partecipazione e partecipazione integrativa) corrisponde una diversa articolazione degli organi e delle loro responsabilità.

Il Titolo III riguarda la disciplina e il calendario delle operazioni di censimento (art. 16) che sono stabiliti dal Piano generale l'attribuzione delle fasi di rilevazione (art. 17); le modalità di registrazione dei dati (art. 18); il monitoraggio dell'andamento delle attività censuarie (art. 19) e l'intervento dei prefetti e dei sindaci, su segnalazione dell'Istat, per assicurare il regolare svolgimento delle operazioni qualora si rendesse necessario (art. 20).

In termini più ampi, il monitoraggio dell'intera attività censuaria viene svolto dall'Istat che si avvale anche delle Commissioni tecniche regionali e territoriali, ove costituite.

Il Titolo IV disciplina i profili inerenti il personale addetto al censimento.

L'art. 21 prevede le modalità di selezione del personale da parte degli enti incaricati delle operazioni di censimento mediante

ricorso, non oltre il 2012, ad assunzioni con tipologie contrattuali di lavoro flessibile, ai sensi dell'art. 17, commi 2 e 4, del decreto legge 25 settembre 2009 n. 135 convertito con modificazioni in Legge 20 novembre 2009 n. 166. Nel caso dell'Istat, è stabilita la comunicazione al Dipartimento della funzione pubblica e al Ministero dell'economia e delle finanze dell'avvenuta selezione, assunzione o reclutamento.

Gli artt. 22 e 23 fanno riferimento al personale addetto al censimento: rilevatore, coordinatore ed eventuale responsabile dei coordinatori. Tali articoli, in particolare, definiscono il conferimento degli incarichi dei coordinatori e dei rilevatori limitatamente alla durata delle operazioni censuarie, e comunque non oltre il 31 dicembre 2011, nonché le modalità di reclutamento degli stessi, attribuendo agli organi di censimento il compito della loro nomina, in conformità agli indirizzi stabiliti dal Piano generale.

Il Titolo V disciplina, agli artt. 27 e 28, l'obbligo di risposta, stabilendo che la mancata fornitura dei dati, accertata dagli uffici di censimento competenti per territorio, comporta l'applicazione delle sanzioni amministrative di cui l'articolo 11 del d.lgs. n. 322/89 nonché la tutela del segreto statistico e dei dati personali.

All'art. 29 vengono disciplinate le modalità di comunicazione dei dati personali.

Nell'art. 30 vengono stabilite le modalità di diffusione dei dati del 6° Censimento generale dell'agricoltura. L'art. 31 regola la pubblicità del censimento, affidandone all'Istat la promozione,

anche attraverso forme di comunicazione integrata volte a coinvolgere e sensibilizzare i rispondenti.

Il Titolo VI determina l'ammontare del contributo forfettario e disciplina l'amministrazione e la gestione dei fondi che l'Istat deve erogare agli organi di censimento. L'art. 32 stabilisce che alle Regioni e Province autonome vengano corrisposti:

- un contributo forfettario commisurato al numero standard dei coordinatori intercomunali di censimento determinato dal Piano generale di Censimento;
- un contributo forfettario che l'Istat ripartirà tra Regioni e Province autonome in base al numero di unità di rilevazione previste e al numero di Comuni della Regione o Provincia autonoma;
- un contributo forfettario che l'Istat ripartirà tra Regioni e Province autonome in base al numero di unità di rilevazione previste e al numero di battute utili.

L'art. 34 prevede inoltre la corresponsione, in favore delle Regioni e delle Province autonome che adottano il modello ad alta partecipazione, nonché direttamente in favore dei comuni appartenenti alle Regioni e Province autonome che adottano il modello a partecipazione integrativa, di un contributo forfettario variabile in quanto determinato in base al numero delle unità censite.

L'art. 35 autorizza l'Istat ad erogare agli organi censuari anticipazioni sui contributi previsti, in relazione alle fasi di esecuzione delle attività censuarie e nei limiti dello stanziamento

di cui all'art. 17, comma 1 del d.l. n. 135 del 2009 convertito con modificazioni in legge n. 166 del 2009. La stessa norma dispone l'obbligo di tenere separata la gestione dei fondi assegnati agli enti impegnati nella rilevazione, in conformità alle vigenti norme di contabilità e di conservare la relativa documentazione.

Considerato.

1. Si prende atto della necessità di descrivere a fini censuari una unità di rilevazione (azienda agricola e zootecnica) coerente con i canoni fissati dai regolamenti europei e dalle raccomandazioni internazionali e tale comunque nel contempo da mantenere la comparabilità con i precedenti censimenti italiani.

2. Le osservazioni della Conferenza unificata appaiono valutate e sostanzialmente recepite nel comma 3 dell'art. 13 dove è previsto che i Comuni possono svolgere le funzioni di ufficio comunale di censimento anche in forma associata.

3. Le osservazioni del Garante della protezione dei dati personali appaiono rispettate tenendo conto della normativa generale che già impone agli organi dell'ISTAT e ai rilevatori, nel corso di operazioni censuarie, il rispetto rigoroso della normativa sulla protezione dei dati personali. Può comunque risultare utile nell'art. 22, al comma 2, aggiungere il seguente periodo: *“Nell'atto di conferimento deve essere prevista una specifica clausola in materia di rispetto di tutte le disposizioni a protezione dei dati personali...?”*

4. Nell'insieme ci troviamo di fronte ad un testo segnato da una certa complessità e farraginosità nel circoscrivere in modo nitido gli assetti e le responsabilità connesse alla fase di svolgimento delle



operazioni del Censimento. Le osservazioni che seguono intendono offrire qualche indicazione al fine di definire meglio tali assetti e responsabilità, pur comprendendo che la materia presuppone un binario organizzativo già prefissato nei suoi snodi e passaggi di fondo che deve partire in tempi certi e rapidi per la buona riuscita di tutta l'operazione.

- 4.1. Nell'art. 6 (Ruolo dell'ISTAT) è opportuno modificare il comma secondo la seguente formulazione: "*1. L'ISTAT predispone e adotta il Piano generale di censimento. Attraverso il Piano generale, le circolari e le istruzioni agli organi censuari vengono definiti.....* (segue testo)"

4.2. Nell'art. 7, al comma 1, appare opportuno eliminare la congiunzione "e" dopo le parole "*dall'ISTAT*".

4.3. Nell'art. 8, al comma 1, si possono eliminare, in quanto pleonastiche, le parole "*redatto dall'ISTAT*".

4.4. Tutta la tecnica del testo si fonda sulla distinzione tra i due modelli organizzativi "*ad alta partecipazione*" e "*a partecipazione integrativa*". Alle due tipologie corrisponde, secondo la relazione istruttoria, una diversa articolazione degli uffici e delle loro responsabilità: tuttavia tale diversa articolazione emerge solo da una lettura molto attenta e non sempre unilineare delle norme.

Sarebbe pertanto utile se l'art. 8 si aprisse con due commi (sostitutivi dell'attuale comma 1) dove venisse chiarita la distinzione di struttura che è alla base dei due modelli.

I commi potrebbero essere impostati nel seguente modo:

*"1. Il Piano generale di censimento disciplina le caratteristiche dei due modelli*

*organizzativi attraverso i quali si svolgerà la rilevazione censuari, il primo ad alta partecipazione, il secondo a partecipazione integrativa. La scelta del modello è effettuata dalla Regione.*

*2. Nel modello ad alta partecipazione ( segue descrizione di base .....; nel modello a partecipazione integrativa (segue descrizione di base ).....Gli organi di censimento dei due modelli sono disciplinati negli articoli 11 e 12.*

*(seguono i commi del testo in esame)”*

*4.5. Nell’art. 23, al comma 1, nell’alinea “ricorso ad elenchi...” dopo la parola “preesistenti” inserire le seguenti altre: “ed efficaci, ...”;*

*4.6. Nell’art. 26, comma 1, anteporre alla parola “in vigore” la seguente: “stipulato ed ..”*

*5. Quanto ai profili di costo dell’operazione, la spesa complessiva, secondo la relazione tecnico finanziaria, si scompone in 113.000.000 milioni di euro destinati alle regioni, province e comuni e 15.580.000 milioni destinati all’ISTAT..*

*Il totale 128.580.000 milioni di euro corrisponde alle risorse preordinate a coperture.*

*Nell’art. 35 è opportuno sostituire le parole.. “L’ISTAT ... può erogare..” con le seguenti : “L’ISTAT eroga ..”; infatti una volta partita la macchina dei modelli organizzativi, l’alimentazione finanziaria può essere scadenzata in ragione degli avanzamenti ma non può essere negata.*

*Il comma 3 è opportuno venga integrato nel seguente modo:*

*“1. Alla copertura finanziaria delle operazioni censuarie, entro il tetto di spesa pari ad euro 128.580.000, si provvede ai sensi dell’art. 17 del decreto*

*legge 25 settembre 2009 n. 135 convertito con modificazioni in legge 20 novembre 2009 n. 166."*


Sul piano formale si raccomanda infine di fare un uso delle maiuscole coerente con le ben note direttive emanate dalla Presidenza del Consiglio.

P.Q.M.

La Sezione esprime parere favorevole, per quanto di propria competenza, all'ulteriore corso del testo in esame, con le osservazioni di cui alla parte motiva.


L'ESTENSORE

Paolo De Joanna




IL PRESIDENTE

Giancarlo Coraggio



IL SEGRETARIO

Licia Grassucci





*Presidenza del Consiglio dei Ministri  
Ufficio Legislativo del Ministro per la  
Giustizia Amministrazione e Informazione*



Roma 4 giugno 2010

da U.L.P.A.

a Donisa Beutti

Fax 06.47885133

12  
No pagine inclusa la copertina:

Note: COME DA ACCORDO TELEFONICI LE INVI  
IL TESTO DEL PRERE DEL CDS. CHE ATTENDEVA.  
CORDIALI SALUTI.  
LA SEGRETERIA

Palazzo Vidoni - Corso Vittorio Emanuele II n. 116 00186 Roma  
Fax 06.6899.7322 - tel. 06.6899.7140